

Esente imposta di bollo comma 5 e registro comma 3 art.82,
nuovo articolo 84 comma 1 bis CTS.-

Repertorio n.50009

Raccolta n.18857

MODIFICA STATUTO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette
del mese di maggio

07/05/2024

In Rovigo, presso i locali del Centro parrocchiale di S.
Bortolo, alle ore diciotto e minuti dieci, Piazza San
Bartolomeo, n.17.

Innanzi a me, dott.ssa Simonetta Doro, Notaio in Lendinara ed
iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile di Rovigo,
sono comparsi i signori:

DOLCETTO MARTINO nato a Rovigo (RO) il 8 aprile 1965,
domiciliato a Rovigo (RO), Via Passetto 15/B,
c.f.: DLC MTN 65D08 H620D;

BOLDRINI RENZO nato a Trecenta (RO) il 11 aprile 1965,
domiciliato a Rovigo (RO), Via O. Rinuccini n. 10,
c.f.: BLD RNZ 65D11 L359W;

NOVO MARIA ENRICHETTA nata a San Martino di Venezze (RO) il 9
luglio 1946, domiciliata a San Martino di Venezze, Via
Beverare 72,
c.f.: NVO MNR 46L49 H996P;

PARESCHI LEANDRO nato a Badia Polesine (RO) il 1 novembre
1985, domiciliato a Castelnuglielmo (RO) Via Magenta 368,
c.f.: PRS LDR 85S01 A539K;

MALANCHIN CHRISTIAN nato a Rovigo il 3 gennaio 1974,
domiciliato a Rovigo Piazza S. Bartolomeo n. 17
c.f.: MLN CRS 74A03 H620B;

quali membri del Consiglio di Amministrazione della:

"CA' VERTA CASA DELLE FAMIGLIE - Fondazione di Partecipazione"

con sede in Rovigo, Via Carlo Forlanini n.62, c.f.:
93035600290, riconosciuta, iscritta al Registro Regionale
delle Persone Giuridiche di diritto privato al n.958;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa.
Premesso che la Fondazione sta effettuando l'iscrizione al
RUNTS, il quale subordina la medesima iscrizione a una
miglior enunciazione in merito alle attività di interesse
generale, attività che devono essere esplicitate nello
statuto, il che comporta una modifica del medesimo,
adottabile ai sensi dell'art.11.5 dello statuto vigente, in
quanto non incidono sull'identità e gli scopi della
Fondazione medesima, ma rappresentano una semplice
elencazione di attività e pertanto lo strumento per
realizzare le finalità della Fondazione.

Ciò premesso e ritenuto parte integrante, il Presidente, da
atto che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione,
espone dettagliatamente l'elenco delle attività e
precisamente la modifica in oggetto.

Registrato a ROVIGO
l' 8 maggio 2024
al n. 2926 Serie 1T
per Euro =====.

Il Consiglio dopo esauriente discussione, all'unanimità, con voto palese per alzata di mano,

conviene

di modificare l'articolo 3 avente per oggetto: "MODALITA' DI REALIZZAZIONE" con quello nuovo il cui testo è di seguito riportato avente per oggetto "ATTIVITA' E MODALITA' DI REALIZZAZIONE":

Art. 3: Attività e Modalità di realizzazione

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per realizzare le predette finalità la Fondazione potrà:

1. Realizzare, sostenere, gestire direttamente o indirettamente, strutture:

o Con finalità di accoglienza "famigliare", dove, attraverso una accoglienza senza pregiudizi, la famiglia possa contattare il suo potenziale umano e sociale; un luogo dove ci si possa fermare per risollevarsi, riposare e ricaricarsi

e per vedere a che punto si è nella costruzione della propria casa/storia;

o Con finalità socio-culturali, per la formazione delle coppie, delle famiglie e degli educatori, quali veri e propri centri di documentazione e di studio, nei quali poter promuovere:

a. Seminari di formazione;

b. Laboratori di ricerca biblica, teologica, morale e pastorale sul Matrimonio e sul Sacramento delle Nozze;

o Con finalità socio assistenziali, per la prevenzione, assistenza e cura delle situazioni di disagio familiare, quali:

- case famiglia per ragazze madri, minori in difficoltà in stato di abbandono, o per genitori separati in stato di indigenza;

- centri di ascolto e sostegno sia psicologico che sociale tramite intervento di operatori specializzati nel settore della famiglia.

2. Attivare, promuovere e sostenere tutte quelle iniziative che realizzano la soggettività sociale ed ecclesiale della Famiglia.

3. Promuovere e sostenere attività di assistenza, di ricerca ed intervento sociali, volte a prevenire, ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;

4. Promuovere iniziative concrete per il sostegno degli Sposi e delle Famiglie sia prima che durante il matrimonio, anche al fine di prevenire separazioni o divorzi o comunque situazioni

di gravi disagi e sofferenze familiari e al fine di far crescere la qualità umana, cristiana e sociale della vita familiare.

5. Attivare e sostenere ogni forma di assistenza e beneficenza, attività ricreativa, educazione, istruzione tesa alla realizzazione dello scopo precipuo della Fondazione medesima.

La Fondazione per la realizzazione dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti."

Lo statuto nella versione aggiornata si allega sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.-

Imposte e spese del presente atto annesse e dipendenti sono assunte come per legge.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell' allegato.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto stampato a norma di legge, da persona di mia fiducia e da me completato per fogli uno facciate due e quanto sin qui della terza.-

Di esso ho dato lettura, alle parti, le quali l'hanno

approvato e confermato ed è da tutti sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti.

F.to: DOLCETTO MARTINO, BOLDRINI RENZO, NOVO MARIA ENRICHETTA, PARESCHI LEANDRO e MALANCHIN CHRISTIAN

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.

Allegato "A" al Rep.n.50009 e a Racc. n. 18857

**"CA' VERTA CASA DELLE FAMIGLIE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
- E.T.S."**

Art. 1 - Istituzione

E' istituita una Fondazione di Partecipazione, denominata "CA' VERTA CASA DELLE FAMIGLIE - Fondazione di Partecipazione, Ente del Terzo Settore, in sigla E.T.S., con sede in Rovigo, via Carlo Forlanini n. 62.

Essa corrisponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli art. 14 c.c. e seguenti. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua attività è circoscritta al territorio regionale.

La Fondazione nasce all'interno della esperienza di pastorale familiare promossa negli ultimi decenni dalla Diocesi di Adria-Rovigo, grazie al generoso impegno di coppie di sposi e di sacerdoti. In particolare intende venire incontro alla richiesta di un luogo dedicato alla formazione e al sostegno relazionale di persone, coppie e famiglie.

La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile da un lascito testamentario di un sacerdote della Diocesi di Adria-Rovigo, don Alfredo Pavan, disposto con la precisa indicazione di contribuire alla realizzazione di un "centro di spiritualità familiare".

Art. 2 - Scopo

Il fine ultimo della Fondazione è quello di far conoscere e far vivere la bellezza della Famiglia, sostenendo chi ne soffre la mancanza o l'incompiutezza e sollecitando chi la vive a mettersi a servizio degli altri. Condividere con tutti, senza giudicare chi vive diversamente da questo ideale, che la famiglia è il dono grande per il futuro dei nostri figli e delle future generazioni.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, dell'aiuto, del sostegno e della valorizzazione culturale della famiglia, svolgendo la sua attività nel settore socio culturale ed assistenziale, ispirandosi alla concezione cristiana del matrimonio e della vita, secondo l'autorevole interpretazione del Magistero della Chiesa.

In particolare la Fondazione si impegna per:

A. La promozione della soggettività della Famiglia, come cellula vitale, come struttura organica ed essenziale per la Chiesa e la Società; valorizzare le famiglie, aiutandole a coltivare la consapevolezza della propria unicità per

generare e rigenerarsi; aiutare coppie/adulti a riscoprire la spirito cristiano della vita coniugale e il progetto di Dio sull'uomo donna sposi;

B. La formazione delle coppie, attraverso la promozione, diretta ed indiretta, di ogni forma di preparazione, accompagnamento, sostegno ed assistenza, sia psicologica che spirituale, e/o che stanno vivendo situazioni di difficoltà, di separazione;

C. La formazione degli educatori e dei formatori, in particolare attraverso la promozione e realizzazione di attività formative finalizzate all'assistenza ed alla formazione delle famiglie, anche mediante seminari, convegni, concorsi, corsi didattici;

D. La promozione e lo sviluppo degli studi sul Matrimonio e la Famiglia, con modalità interdisciplinari, e con particolare attenzione alle scienze teologiche ed alla grazia del Sacramento del Matrimonio, per il ruolo che la famiglia riveste come soggetto nella Chiesa e nella Società;

E. L'assistenza socio assistenziale alle Famiglie, con particolare riguardo alle coppie in difficoltà, ai minori in situazione di disagio o di abbandono ed alle ragazze madri in difficoltà, al fine di prevenire decisioni che portino a scelte di interruzione volontaria di gravidanza o di abbandono del proprio figlio.

Art. 3: Attività e Modalità di realizzazione

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei

migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per realizzare le predette finalità la Fondazione potrà:

1. Realizzare, sostenere, gestire direttamente o indirettamente, strutture:

o Con finalità di accoglienza "famigliare", dove, attraverso una accoglienza senza pregiudizi, la famiglia possa contattare il suo potenziale umano e sociale; un luogo dove ci si possa fermare per risollevarsi, riposare e ricaricarsi e per vedere a che punto si è nella costruzione della propria casa/storia;

o Con finalità socio-culturali, per la formazione delle coppie, delle famiglie e degli educatori, quali veri e propri centri di documentazione e di studio, nei quali poter promuovere:

a. Seminari di formazione;

b. Laboratori di ricerca biblica, teologica, morale e pastorale sul Matrimonio e sul Sacramento delle Nozze;

o Con finalità socio assistenziali, per la prevenzione, assistenza e cura delle situazioni di disagio familiare, quali:

- case famiglia per ragazze madri, minori in difficoltà in stato di abbandono, o per genitori separati in stato di indigenza;

- centri di ascolto e sostegno sia psicologico che sociale tramite intervento di operatori specializzati nel settore della famiglia.

2. Attivare, promuovere e sostenere tutte quelle iniziative che realizzano la soggettività sociale ed ecclesiale della Famiglia.

3. Promuovere e sostenere attività di assistenza, di ricerca ed intervento sociali, volte a prevenire, ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;

4. Promuovere iniziative concrete per il sostegno degli Sposi e delle Famiglie sia prima che durante il matrimonio, anche al fine di prevenire separazioni o divorzi o comunque situazioni

di gravi disagi e sofferenze familiari e al fine di far crescere la qualità umana, cristiana e sociale della vita familiare.

5. Attivare e sostenere ogni forma di assistenza e beneficenza, attività ricreativa, educazione, istruzione tesa alla realizzazione dello scopo precipuo della Fondazione medesima.

La Fondazione per la realizzazione dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve ed a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o ad altro titolo posseduti;

c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, o con Organizzazioni Internazionali, Comunitarie o Nazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, all'interno della Regione Veneto, ricevendo anche contributi dagli stessi; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) Stabilire ed intrattenere rapporti di costante collaborazione con altri Enti Statali e Regionali, Pubblici e/o Privati, aventi finalità analoghe e con Organizzazioni Internazionali, Comunitarie e Nazionali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità proprie della Fondazione, nonché per elaborare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale Nazionali e dell'Unione Europea, ricevendo anche contributi dagli stessi Enti.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La Fondazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato, non ha finalità di lucro e non svolge attività commerciale.

Art. 5 - Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono: i Fondatori Promotori, i Fondatori Partecipanti, ed i Sostenitori.

Art. 6 -Fondatori Promotori

I soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono Fondatori Promotori, parte dei quali in sede di costituzione, hanno conferito beni mobili a titolo di proprietà, che costituiscono il Fondo di Dotazione.

La Diocesi di Adria-Rovigo partecipa per adempiere al volere testamentario di don Alfredo Pavan, deceduto il 2 ottobre 2010, il quale ha devoluto i propri beni al fine di realizzare un centro di spiritualità familiare.

Art. 7 -Fondatori Partecipanti

Possono diventare Fondatori Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dai Fondatori Promotori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendone i fini, contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 -Sostenitori

Possono essere Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono ai fini della realizzazione degli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o mediante la fornitura di beni o servizi strumentali alle finalità della Fondazione, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Segretario;
- 4) Il Revisore dei Conti;
- 5) L'Assemblea di Partecipazione

Art.10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di nove, determinati nel numero dal Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dal Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo; gli altri membri verranno eletti a maggioranza dall'assemblea dei Fondatori.

I membri del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni, salvo revoca, da parte del soggetto o dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato, o decadenza, nel caso di perdita della qualifica di Fondatore Partecipante. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri

componenti il Segretario. La prima volta viene fatto in sede di Atto Costitutivo.

Art. 11 - Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- 1) delibera le linee generali, i programmi e le attività in cui si concretizzano le finalità della Fondazione;
- 2) delibera sul bilancio di Previsione entro il mese di dicembre di ciascun anno e sul Rendiconto Consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, salvo che motivate ed eccezionali esigenze ne impongano il rinvio. In ogni caso il Consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- 3) nomina fra i suoi membri un Segretario della Fondazione che ha il compito di curare l'attività della Fondazione;
- 4) provvede a realizzare gli scopi della Fondazione impiegando le rendite del patrimonio, nonché le sovvenzioni e le donazioni non specificatamente destinate all'incremento del patrimonio stesso;
- 5) delibera sulle modifiche statutarie che non incidono sull'identità e gli scopi della fondazione, con le modalità specificatamente indicate nell'art. 12;
- 6) nomina il Revisore dei Conti con le modalità di cui all'art. 16;

Per la validità dei seguenti atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la licenza dell'Ordinario della Diocesi di Adria-Rovigo:

- A) alienazione di beni immobili di qualunque valore;
- B) ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di ipoteca, di pegno o fideiussione;
- C) acquisto a titolo oneroso o gratuito di immobili e di beni mobili registrati;
- D) mutazione della destinazione d'uso di immobili;
- E) accettazione di donazioni, eredità e legati;
- F) rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
- G) contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
- H) assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- I) introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per formulare il programma di attività della Fondazione. Deve essere, inoltre,

convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione telegrafica con preavviso di 24 (ventiquattro) ore. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei Consiglieri.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione, adottate con voto palese, vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per le proposte di modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità nelle deliberazioni consiliari, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Verbali

Delle sedute del Consiglio viene redatto processo verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

Art. 14 - Presidente del C.d.A.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con tutti i poteri per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio compresi la firma degli atti e l'espletamento di tutti gli affari nonché la nomina di Procuratori con la determinazione delle attribuzioni.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice - Presidente.

Inoltre:

- 1) promuove il riconoscimento della Fondazione;
- 2) provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- 3) adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle attività, provvede a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali.

E' il responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Predisporre i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei

progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

Art 16 - Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti iscritto nell'Albo dei Revisori Legali, che dura in carica fino a revoca o dimissioni. Il Revisore dei Conti effettua il controllo sulla gestione della Fondazione. A tal fine, il Presidente della Fondazione provvede a trasmettere al Revisore dei Conti il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, nonché copia con la quale viene annualmente approvato il programma di attività della Fondazione. Il Presidente della Fondazione è tenuto a mettere a disposizione del Revisore gli atti che questo riterrà opportuno visionare. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo e impregiudicato il diritto di controllo dell'Autorità competente.

Art. 17 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i soci della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o da un suo delegato.

Le sedute dell'Assemblea dei Partecipanti sono valide qualunque sia il numero di soci presenti. L'Assemblea rappresenta un momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione. L'Assemblea dei Partecipanti può formulare proposte e pareri sulle attività, obiettivi e programmazione della Fondazione.

Art. 18 - Esclusione dei Fondatori

Il Consiglio di Amministrazione, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'esclusione di Fondatori e, con la maggioranza semplice, l'esclusione di Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione. Nel caso di persone giuridiche l'esclusione può avvenire anche per estinzione a qualsiasi titolo dell'Ente, procedura di liquidazione, dichiarazione fallimentare.

Art. 19 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di Dotazione e da un Fondo di Gestione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- dalla somma in denaro di euro 70.000,00 conferita, in sede di costituzione, dai Fondatori Promotori;
- dagli altri conferimenti di denaro, di beni mobili o

immobili, di norma, a titolo di proprietà o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi (diversi dai contributi e dalle quote associative) effettuate volontariamente dai Fondatori Partecipanti o dagli stessi Fondatori Promotori.

Il fondo di gestione è costituito:

- dall'eventuale avanzo di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'utilizzo dei beni mobili ed immobili che costituiscono il Fondo di Dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- dai contributi dei soci Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e dagli altri soci Sostenitori;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o altri Enti Pubblici, o da Enti Ecclesiastici;
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse;
- dai beni mobili ed immobili direttamente acquisiti dalla Fondazione o ad essa pervenuti per disposizioni testamentarie, lasciti, donazioni, ad incremento del patrimonio stesso, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.

La Fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con la rendita del patrimonio e con ogni altro contributo e sovvenzione di terzi, destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Art. 20 - Esercizio

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre ed approvare il Bilancio annuale di Previsione entro il 31 (trentuno) dicembre per l'anno successivo ed il Bilancio Consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 21 - Utili ed avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 - Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 CC. verranno esercitati dall'Autorità competente.

Art. 23 - Finalità

La Fondazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali e connesse, con i lasciti e le elargizioni non destinate ad incremento patrimoniale, con eventuali

contribuzioni di privati, nonché eventuali contribuzioni di Enti Pubblici e Privati.

Art. 24 - Cessazione ed estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, accertata dall'Autorità competente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo.

Art. 25 - Arbitrato

Per tutte le controversie in ordine all'interpretazione del presente Statuto, o i diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprese quelle relative alla validità delle delibere, e quelle promosse da e contro gli Amministratori, il Revisore, i Liquidatori, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione gestito dalla Camera Arbitrale di Rovigo, secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora la controversia non abbia esito positivo, la controversia sarà definita mediante Arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Rovigo presso la camera di commercio di Rovigo, alla quale è demandata la nomina dell'arbitro unico ovvero di tre arbitri in ragione della particolarità della controversia.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del C.C. ed alle altre norme specifiche sulla materia.

DOLCETTO MARTINO, BOLDRINI RENZO, NOVO MARIA ENRICHETTA, PARESCHI LEANDRO e MALANCHIN CHRISTIAN

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.

Copia su supporto informatico conforme all'originale formato su supporto cartaceo, resa ai sensi dell'art.22 comma 1 del d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82.-

F.to: in Notaio dott.ssa SIMONETTA DORO